

I

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 297/A III^a Legislatura

"DETERMINAZIONE DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 9/3/1983.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

4 MAR 1983

Prot. 10/55/2

Schema d.d.l. "Determinazione dell'ammontare della tassa regionale di circolazione".

Relazione

Il testo proposto dall'Assessorato Finanze è stato modificato da questo Ufficio Legislativo che, recependo le osservazioni del Settore Regionale, allegato in copia, ha unificato gli artt. 1 e 2 ed ha richiamato la legge regionale in materia invece che la legge dello Stato.

Lo schema in oggetto ha ricevuto il nulla osta degli Assessori del Dipartimento competente.

Si esprime, pertanto, parere favorevole.

Il Coordinatore

(Dr. Nicola Cardinale)

Bari, li 16 FEB. 1983 19

ASSESSORATO Ragioneria, Bilancio,
Programmazione e Finanze

AL Ufficio legislativo

SETTORE RAGIONERIA

UFFICIO

= S E D E =

Prot. N. 20/1670 Allegati N.

Risp. al foglio N. del

OGGETTO: Schema di disegno di legge: "Determinazione dell'ammontare della tassa regionale di circolazione".-

In riferimento alla nota n.105 dell'11 febbraio u.s., si rimette in allegato copia di un articolo unico, che, ad avviso dello scrivente, potrebbe integrare e/o sostituire quello indicato nello schema di disegno di legge di cui trattasi.-

IL COORDINATORE DEL SETTORE
(Dr. Mario DE BELLIS)

Handwritten signature

REGIONE PUGLIA
UFFICIO LEGISLATIVO
15 FEB. 1983
Fasc.

REGIONE PUGLIA

D.D.L. "AUMENTO DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE"

ARTICOLO UNICO

La tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Puglia determinata nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale, dall'art.15,II° comma della legge regionale 13 gennaio 1972,n.1, è elevata al 110 per cento dal 1° luglio 1983.

Con decorrenza dalla stessa data la tassa regionale di circolazione stabilita dal precedente comma è ulteriormente incrementata del 5 per cento, ai sensi dell'art.16 della legge regionale 13 gennaio 1972,n.1, per i veicoli e gli autoscafi sottoelencati:

- 1) autobus ad uso privato;
- 2) autoscafi da diporto ad uso privato;
- 3) autoveicoli con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;
- 4) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa;
- 5) rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;
- 6) motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali.-

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE "DETERMINAZIONE
DELL'AMMONTARE DELLA TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE"

REGIONE PUGLIA

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA TASSA REGIONALE DI

CIRCOLAZIONE

REGIONE PUGLIA

- 2 -

A conferma dell'autonomia finanziaria espressamente sancita dall'art. 119 della Costituzione, la legge statale 16 maggio 1970, n. 281 ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario i cosiddetti "tributi propri", tra cui è da annoverare la tassa di circolazione.

Di tale tributo le Regioni ne sono titolari per metà dal 1° gennaio 1974.

Lo Stato, infatti, ha ridotto del 50% il proprio tributo per dare spazio alle Regioni di determinare, per legge, la propria tassa di circolazione che, nello spazio lasciato libero dell'altro 50%, poteva essere applicata con un excursus dal 90 al 110 per cento.

La Regione Puglia, concordemente alle altre Regioni, in fase di prima istituzione di tale tributo, ha stabilito di occupare lo spazio a sua disposizione determinando la tassa al 100 per cento (L.R. n. 1/1972), per cui la sommatoria globale della tassa statale e regionale ammonta al 100 per cento della precedente tassa erariale.

- L'art. 1 - I° comma - del presente disegno di legge aggiorna l'aliquota determinandone l'ammontare nella misura pari al 110% della corrispondente tassa erariale ridotta del 50%.

Al 2° comma si prevede inoltre, per le categorie di veicoli elencate, un ulteriore aumento del 5%.

~~Due~~ ^{Inoltre, l'art. 1} stabilisce la data a partire dalla quale avrà effetto la nuova legge.

Tale data è stata suggerita sia in relazione ai tempi tecnici necessari per l'approvazione di tale disegno di legge sia per facilitare i conteggi relativi al riparto che l'Amministrazione finanziaria dello Stato dovrà effettuare nei confronti della Regione Puglia.

- L'art. 2 stabilisce la data di entrata in vigore della nuova legge.

REGIONE PUGLIA

ARTICOLO 1

(Aumentare della tassa)

La tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Puglia determinata nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale, dall'art.15, II° comma della legge regionale 13 gennaio 1972, n.1, è elevata al 110 per cento dal 1° luglio 1983.

Con decorrenza dalla stessa data la tassa regionale di circolazione stabilita dal precedente comma è ulteriormente incrementata del 5 per cento, ai sensi dell'art.16 della legge regionale 13 gennaio 1972, n.1, per i veicoli e gli autoscafi sottoelencati:

- 1) autobus ad uso privato;
- 2) autoscafi da diporto ad uso privato;
- 3) autoveicoli con motore di potenza superiore ai 25 CV fiscali;
- 4) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa;
- 5) rimorchi ad uso abitazione ed autoveicoli attrezzati per campeggio;
- 6) motocicli con motore di potenza superiore ai 6 CV fiscali.-

REGIONE PUGLIA


ARTICOLO 2

(Entrata in vigore)

La presente legge regionale é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
(Dr. Ing. Mario FERRI)



L'ASSESSORE
(Dott. Salvatore FITTO)



Visto: L'Assessore
agli A.G., Personale
Enti Locale e Polizia Urbana
Dott. Mario Annesse



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione Consti-
lulare Permanente il 21.3.83